

Assicurazioni su crediti commerciali deducibili ai fini IRAP

Si tratta di costi legati all'acquisizione di un servizio, privi di natura finanziaria

/ Luca FORNERO

Un argomento scarsamente affrontato sin dall'istituzione dell'IRAP attiene al trattamento, ai fini del calcolo della relativa base imponibile, dei **premi assicurativi** pagati dall'impresa in relazione a crediti assicurati a fronte del rischio di insolvenza del debitore.

Si ricorda che l'[art. 5](#) comma 3 del DLgs. 446/97 (per le società di capitali) e l'[art. 5-bis](#) comma 1 del medesimo DLgs. (per le società di persone e gli imprenditori individuali) stabiliscono l'indeducibilità, ai fini del tributo regionale, delle perdite su crediti. A giustificazione dell'indeducibilità, l'Amministrazione finanziaria (C.M. 26 luglio 2000 n. [148](#), § 2.1.2) ha osservato che tali componenti reddituali "riflettono il disallineamento tra il valore nominale e quello di realizzo dei crediti" e, come tali, "trovano origine e causa in momenti e fattori diversi da quelli che esprimono direttamente la gestione «caratteristica», «tipica» dell'impresa e, per ciò stesso, non incidono sulla formazione del valore della produzione". In altre parole, si tratta di oneri che non si manifestano nella **fase genetica** della produzione e dello scambio (il valore della produzione è stato già prodotto nel momento in cui i beni o i servizi sono stati ceduti), ma nell'eventuale e successiva fase della riscossione.

Peraltro, le norme citate non chiariscono l'ambito applicativo dell'indeducibilità, dal momento che non definiscono tali componenti reddituali. Secondo la sentenza della Cassazione n. [11217/2011](#), le perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP sono soltanto quelle che si verificano quando il credito, già determinato nell'importo, è stato successivamente scontato o **ridotto**, ad esempio perché non incassato.

Non sono invece qualificabili come tali gli eventuali minori introiti che, nelle ipotesi in cui discendono dalla determinazione del credito, sono il risultato "di una definizione pattizia nella quale, pur eventualmente risultando il credito così definito inferiore a quanto unilateralmente preventivato dal creditore, è da escludere qualsivoglia connotato abdicativo". Pertanto, tali oneri restano deducibili ai fini del tributo regionale.

Ciò premesso, la questione che qui interessa è stata affrontata in passato da Assonime nella circ. n. 34/2000. In tale sede, è stato affermato che, nonostante la sancita irrilevanza delle svalutazioni e delle perdite su crediti, restano deducibili ai fini IRAP i premi assicurativi pagati dall'impresa in relazione a crediti assicurati a

fronte del rischio di insolvenza del debitore. Infatti, si tratta di costi legati all'**acquisizione** di un **servizio** classificati in una voce del Conto economico (la B.7) diversa da quelle destinate a ospitare le perdite definitive o semplicemente stimate dei crediti stessi.

Pur in assenza di una conferma espressa da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'impostazione adottata da Assonime pare condivisibile, in quanto basata sulla natura del costo sostenuto, legato appunto all'acquisizione di un servizio.

Al riguardo, si tenga conto che analogo ragionamento è stato seguito dal Ministero delle Finanze (C.M. n. [188/98](#), risposta 12) con riferimento alle spese bancarie non riconducibili a oneri finanziari (es. noleggio cassette di sicurezza, custodia di titoli, ecc.): tali oneri, proprio perché legati all'acquisizione di un servizio e sostanzialmente privi di natura finanziaria, vengono considerati deducibili ai fini IRAP, in quanto classificabili nella citata voce B.7.

Inapplicabilità del principio di correlazione

Né la deducibilità di tali premi potrebbe essere negata richiamando il c.d. **principio di correlazione** (ex art. 5 comma 4 del DLgs. 446/97), il quale attiene tipicamente a quei proventi ed oneri classificabili in voci diverse da quelle rilevanti ai fini del tributo regionale, che concorrono comunque alla determinazione della base imponibile "se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi".

È il tipico caso:

- dei resi o degli sconti su vendite o acquisti (sopraggiunti in esercizi successivi a quelli di conseguimento dei relativi ricavi o costi);
- delle eventuali rivalutazioni o svalutazioni di magazzino, conseguenti all'adozione di un diverso criterio valutativo.

I premi in esame risultano ugualmente deducibili per i **soggetti IRPEF** che calcolano il valore della produzione netta a norma dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97. In questo caso, infatti, i costi per servizi sono individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal DM [17 gennaio 1992](#), il quale annovera, tra le prestazioni rilevanti, anche quelle derivanti da obbligazioni di fare, non fare e permettere.